



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE E
SERVIZI SOCIALI
DIREZIONE GENERALE

Genova, 10/09/2021

Prot. n. PG/2021/293637

Allegati: 2

Class/Fasc.: 2021/G14/6

Ai Sigg.ri
Direttori Generali
Direttori Amministrativi
Direttori Sanitari
A.Li.Sa. Sistema Sanitario Regione Liguria
AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria
Aziende ed Enti Ospedalieri
Sistema Sanitario Regione Liguria

Ai Sigg.ri
Direttori Socio Sanitari
A.Li.Sa. Sistema Sanitario Regione Liguria
AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria

Spett.le Liguria Digitale
Settore Anagrafe Sanitaria

Al Sig. Responsabile CUP Liguria Digitale

Oggetto: Esenzione prestazioni di monitoraggio per
pazienti ex COVID - Articolo 27 del DL 25 maggio
2021, n. 73

Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'art. 27 rubricato "Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID", dispone che il SSN garantisce agli assistiti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero, guariti dal COVID-19, prestazioni di specialistica ambulatoriale, senza compartecipazione alla spesa, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Le prestazioni sono rese nell'ambito dei programmi di monitoraggio attivati dalle singole Regioni e PPAA in modo da assicurare un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia.

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili in regime di esenzione sono contenute nell'allegato 1 - tabella A, parte integrante del decreto, unito alla presente per comodità di consultazione, che indica per ciascuna prestazione la frequenza massima di esecuzione durante il follow-up. Tale frequenza potrà variare in relazione alle esigenze cliniche e prognostiche che si verificheranno durante il monitoraggio.

Si evidenzia che per i pazienti di età > 70 anni, in considerazione delle condizioni di fragilità, è stata prevista la valutazione multidisciplinare. Inoltre, per i pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva è stato previsto il colloquio psicologico.

Il pacchetto prestazionale consente il controllo, durante il periodo di osservazione, delle principali funzioni interessate dalla malattia (respiratoria, cardiaca, renale, emocoagulativa).

L'allegato 1 – tabella A - contiene le prestazioni riferibili al DM 22 luglio 1996, contenute nel nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio Sanitario Regionale Ligure, che resta in vigore fino alla pubblicazione del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni, di cui all'art. 64 del DPCM 12 gennaio 2017, come precisato dallo stesso Ministero della Salute;

Al fine di rendere omogenea l'applicazione delle disposizioni del predetto articolo di legge e garantire l'utilizzo della ricetta elettronica, il Ministero della Salute, con nota – allegata - circolare prot. n. 11534 del 04/06/2021, ha comunicato di aver individuato il **codice provvisorio "CV2123"**, da apporre alla prescrizione, valido su tutto il territorio nazionale e della durata temporale di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge.

La ASL di residenza dell'assistito riconosce il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo, in analogia a quanto già oggi avviene per le esenzioni per patologia cronica, ai sensi della normativa sopra richiamata e a seguito di richiesta da parte dell'assistito, effettuando la verifica dell'effettivo avvenuto ricovero come risultante dalla documentazione in possesso dell'interessato.

A seguito di tale verifica, la ASL rilascia all'assistito un attestato di esenzione che riporta lo specifico codice sopra indicato e la relativa scadenza che, in base a quanto previsto dall'art. 27, comma 1 del DL 25 maggio 2021, n. 73, risulta essere il 25.05.2023, indipendentemente dalla data di rilascio dell'attestato stesso, nonché la segnalazione della prescrivibilità del Colloquio Psicologico limitata a quei pazienti che durante il ricovero ospedaliero sono stati sottoposti a terapia intensiva o sub intensiva.

In considerazione di tale intervenuta novella normativa, si precisa che l'entrata in vigore del DL n.73, del 25 maggio 2021 supera quanto previsto dalla D.G.R. 842/2020.

Conseguentemente, si rappresenta che le disposizioni di cui a detta deliberazione sono sostituite, con effetto immediato, dalle norme del citato art. 27 del D.L. 73/2021 come meglio chiarito dalla circolare del Ministero allegata e ulteriormente specificato con la presente nota.

Si raccomanda la massima diffusione a tutti gli interessati.

Cordiali Saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Quaglia



Allegati :

- Allegato 1 del D.L. 73/2021 recante la tabella A - art. 27 commi 1, 2, 3 - relativa alle prestazioni prescrivibili in regime di esenzione con codice "CV2123", da allegare al libretto sanitario all'atto del rilascio dello stesso.
- Circolare Ministero della Salute prot. n. 11534 del 04/06/2021.